Nel presente Allegato D (Termini e Condizioni) sono riportati i presenti Termini e Condizioni relativi alle Obbligazioni di cui alla Nota Informativa relativa al programma di offerta e di quotazione denominato: Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor, Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale, Obbligazioni Strutturate con Opzione Call con possibilità di Cap e/o Floor, di Cassa depositi e prestiti S.p.A., approvata da CONSOB in data 14 ottobre 2026. Pertanto, qualsiasi riferimento alla "presente Nota Informativa" riportato nel presente Allegato D (Termini e Condizioni) dovrà essere inteso quale riferimento alla Nota Informativa approvata da CONSOB in data 14 ottobre 2026.

SEZIONE 3
TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI

3.1 Informazioni relative alle Obbligazioni

3.1.1 Descrizione del tipo e della classe dei titoli e Codice ISIN

I Titoli oggetto del Programma sono obbligazioni *senior*.

I titoli possono essere obbligazioni a tasso fisso costante (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**"), obbligazioni a tasso fisso crescente (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**"), obbligazioni a tasso fisso decrescente (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**"), obbligazioni a tasso fisso con andamento misto (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**"), obbligazioni a tasso variabile con possibilità di *Cap* e/o *Floor* (le "**Obbligazioni a Tasso Variabile**"), obbligazioni a tasso misto con possibilità di *Cap* e/o *Floor* (le "**Obbligazioni a Tasso Misto**"), obbligazioni con opzione digitale (le "**Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale**") e obbligazioni con opzione call con possibilità di *Cap* e/o *Floor* (le "**Obbligazioni Strutturate con Opzione Call**") (tutte, congiuntamente, le "**Obbligazioni**" o i "**Titoli**").

Subordinatamente al rispetto dei limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a Euro 5.000.000.000) previsti dal Decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 0000592/2025 del 4 gennaio 2025, le Obbligazioni offerte e/o quotate ai sensi del Programma possono essere emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lett. a), e comma 24 (quest'ultimo comma come modificato dall'art. 22-*quinquies*, comma 1, lett. a), del Decreto Competitività) del Decreto Legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2003, n. 326. Le Obbligazioni emesse ai sensi della citata normativa sono soggette al regime fiscale descritto al paragrafo 3.1.14 "*Regime fiscale*" della presente Nota Informativa.

Inoltre, i Titoli, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente, quali a titolo esemplificativo quelli relativi ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.

Le Obbligazioni potranno essere emesse in una o più *tranche*. Le Condizioni Definitive riporteranno il numero della serie, il numero della *tranche*, ivi incluse eventuali informazioni sulla fungibilità con una serie esistente, e il rispettivo Valore Nominale Complessivo.

Le Condizioni Definitive riportano inoltre la data di emissione, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima (la "**Data di Emissione**"), la data di scadenza, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima (la "**Data di Scadenza**"), l'eventuale presenza di una data di rimborso anticipato, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima (la "**Data di Rimborso Anticipato**") e le informazioni relative alla determinazione ed al pagamento degli interessi, il numero di Obbligazioni oggetto dell'Offerta e/o della Quotazione, il Codice ISIN e il valore nominale (il "**Valore Nominale**") di ciascuna Obbligazione.

3.1.2 Legislazione in base alla quale i Titoli sono creati e foro competente

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle

Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nella presente Sezione 3 "*Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o da ammettere alla quotazione – Termini e Condizioni*" e nelle Condizioni Definitive, sono sottoposte alla legge italiana e devono essere interpretate secondo la medesima legge.

L'autorità giudiziaria di Roma ha competenza esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Roma non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

In particolare, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato (il "**Codice del Consumo**"), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2010, per la risoluzione di controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In particolare per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte del Collocatore, l'investitore – purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del TUF – può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("**ACF**") previsto dal Decreto Legislativo n. 130 del 6 agosto 2015 ed istituito presso la CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo al Collocatore. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte del Collocatore degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF l'investitore può consultare il sito web dell'ACF (http://www.acf.consob.it) e le delibere CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016 e n. 21867 del 26 maggio 2021, pubblicate sul sito https://www.consob.it.

Si precisa che tale procedura non può essere esperita nei confronti dell'Emittente.

3.1.3 Forma degli strumenti finanziari e soggetti incaricati della tenuta dei registri

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, emesse in regime di dematerializzazione, ai sensi del TUF e della "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*" adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento congiunto del 13 agosto 2018, e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso *Euronext Securities Milan*, denominazione commerciale di Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6 (il "**Sistema di Gestione Accentrata**"). Non sono emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni; tuttavia, è fatto salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del TUF.

Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso *Euronext Securities*

Milan, dagli intermediari aderenti al Sistema di Gestione Accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a *Euronext Securities Milan*, sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, è considerato il legittimo titolare delle stesse ed è autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate.

3.1.4 Valuta di emissione dei Titoli

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

3.1.5 *Ranking* dei Titoli

I diritti inerenti alle Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati), dell'Emittente già contratti o futuri.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita e non subordinata e non sono state previste garanzie o altri impegni relativamente a qualsiasi pagamento dovuto dall'Emittente ai sensi delle Obbligazioni (sia legato al rimborso delle Obbligazioni che al pagamento degli interessi). Le Obbligazioni non sono strumenti bancari.

Inoltre, le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e, diversamente da altri debiti assunti dall'Emittente quali a titolo esemplificativo quelli relativi ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono garantite dallo Stato italiano.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni.

L'Emittente non è soggetto alle previsioni della Direttiva 2014/59/UE, in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (come recepita nell'ordinamento italiano dai decreti legislativi del 16 novembre 2015, n. 180 e 181, e successive modifiche) e, pertanto, le Obbligazioni non sono soggette all'applicazione dello strumento del cd. "*bail-in*" previsto da tale normativa.

3.1.6 Diritti connessi ai Titoli, eventuali limitazioni e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nella presente Sezione 3 "*Termini e Condizioni dei Titoli*" della presente Nota Informativa e nelle Condizioni Definitive che sono sottoposte alla legge italiana nonché ai benefici e ai diritti propri della stessa, quali il diritto alla percezione degli interessi ed al rimborso del capitale.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni fissate nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nella presente Sezione 3 "*Termini e Condizioni dei Titoli*" della presente Nota Informativa e nelle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nelle Obbligazioni medesime.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato. In particolare, non è prevista la conversione delle Obbligazioni in altri titoli.

L'Emittente potrà apportare a dette disposizioni, e conseguentemente alle caratteristiche delle Obbligazioni le modifiche necessarie od opportune al fine di recepire la vigente disciplina applicabile alle Obbligazioni, come di seguito previsto al successivo Paragrafo 3.1.10, sottoparagrafo (i) "*Modifiche ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni*".

In ogni caso, le modifiche, integrazioni e comunicazioni relative alle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente sono rese note nei modi previsti al

successivo Paragrafo 3.1.10, sottoparagrafo (ii) "*Comunicazioni*".

3.1.7 Interessi

(a) Tasso di interesse nominale

Il Tasso di interesse nominale sarà indicato, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

(b) Disposizioni relative agli Interessi da pagare

Si descrivono di seguito le modalità di calcolo degli interessi a seconda che si tratti di Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Misto, Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale o Obbligazioni Strutturate con Opzione Call.

* * *

A. Obbligazioni a Tasso Fisso Costante

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Costante maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse costante predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una "**Cedola a Tasso Fisso Costante**").

Le Cedole a Tasso Fisso Costante sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il Tasso di Interesse Minimo, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Costante.

Il tasso di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante potrà essere determinato a conclusione del Periodo di Offerta nel qual caso sarà comunicato al pubblico e trasmesso a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

* * *

B. Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse crescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una "**Cedola a Tasso Fisso Crescente**").

Le Cedole a Tasso Fisso Crescente sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il Tasso di Interesse Minimo alla pertinente Data di Pagamento degli Interessi, ove applicabile, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Crescente.

I tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi delle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente potranno essere determinati a conclusione del Periodo di Offerta, nel qual caso saranno comunicati al pubblico e trasmessi a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

* * *

C. Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse decrescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una "**Cedola a Tasso Fisso Decrescente**").

Le Cedole a Tasso Fisso Decrescente sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il Tasso di Interesse Minimo alla pertinente Data di Pagamento degli Interessi, ove applicabile, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Decrescente.

I tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi delle Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente potranno essere determinati a conclusione del Periodo di Offerta, nel qual caso saranno comunicati al pubblico e trasmessi a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

* * *

D. Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive, il cui andamento, nel corso della vita delle Obbligazioni, include almeno due delle seguenti modalità: (i) costante (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo A. "*Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*"); (ii) crescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo B. "*Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*"); (iii) decrescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo C. "*Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*") (ciascuna, una "**Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto**").

Le Cedole a Tasso Fisso con Andamento Misto sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il Tasso di Interesse Minimo alla pertinente Data di Pagamento degli Interessi, ove applicabile, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso con Andamento Misto.

I tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi delle Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto potranno essere determinati a conclusione del Periodo di Offerta, nel qual caso saranno comunicati al pubblico e trasmessi a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

* * *

E. Obbligazioni a Tasso Variabile

Le Obbligazioni a Tasso Variabile (con possibilità di *Cap* e/o *Floor*) maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando una delle formule sottoindicate, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive, (ciascuna, una "**Cedola a Tasso Variabile**"):

Obbligazioni ordinarie:

VN×(P*S±Margine)

Obbligazioni in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo):

VN×min (P*S±Margine; *Cap*)

Obbligazioni in cui sia previsto un *Floor* (valore minimo):

VN×Max (P*S±Margine; *Floor*)

Obbligazioni in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo) e un *Floor* (valore minimo):

VN×Max [*Floor*; min (P*S±Margine; *Cap*)]

Dove:

VN = Valore Nominale;

P = Fattore di Partecipazione (superiore, uguale o inferiore al 100% e comunque maggiore di 0) applicato al Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato;

S = valore espresso in percentuale, assunto dal Parametro di Riferimento, indicato nelle Condizioni Definitive alla/e data/e di rilevazione indicata/e nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Rilevazione**");

Margine = valore espresso in percentuale indicato nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui nelle Condizioni Definitive sia indicato un Margine Minimo, il Margine sarà determinato a conclusione del Periodo di Offerta in misura pari o superiore al relativo Margine Minimo e comunicato al pubblico secondo le modalità di seguito dettagliate;

Cap = valore massimo, espresso in percentuale, del tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile sono calcolate, indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato;

Floor = valore minimo, espresso in percentuale, del tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile sono calcolate, indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato.

Con riferimento alle Cedole a Tasso Variabile si precisa che il Fattore di Partecipazione sarà sempre maggiore di zero e non potrà mai avere valore negativo.

Il Margine potrà essere determinato anche a conclusione del Periodo di Offerta, nel qual caso sarà comunicato al pubblico e contestualmente a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive. Fermo restando che il Margine avrà in ogni caso un valore pari o superiore al Margine Minimo indicato nelle Condizioni Definitive, quest'ultimo potrà anche essere pari a zero (cioè nullo) ovvero avere un valore negativo. In ogni caso, l'applicazione di un Margine negativo ovvero nullo non potrà in alcun modo avere come conseguenza che il valore della singola Cedola a Tasso Variabile sia inferiore a zero.

Le Cedole a Tasso Variabile sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Cedole a Tasso Variabile sono determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.

Il valore di ciascuna Cedola a Tasso Variabile non può mai essere inferiore a zero.

* * *

F. Obbligazioni a Tasso Misto

Le Obbligazioni a Tasso Misto (con possibilità di *Cap* e/o *Floor*) corrispondono, per una parte della durata delle Obbligazioni, una o più Cedole a Tasso Variabile e, per un'altra parte della durata delle Obbligazioni, una o più Cedole a Tasso Fisso (vale a dire Cedole a Tasso Fisso Costante e/o Cedole a Tasso Fisso Crescente e/o Cedole a Tasso Fisso Decrescente). In particolare:

(i) Cedole a Tasso Variabile

Le Obbligazioni a Tasso Misto maturano interessi lordi annui il cui importo è calcolato applicando una delle formule indicate al precedente sottoparagrafo E. "*Obbligazioni a Tasso Variabile*".

Le Cedole a Tasso Variabile sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Il valore di ciascuna Cedola a Tasso Variabile non può mai essere inferiore a zero.

(ii) Cedole a Tasso Fisso

Le Obbligazioni a Tasso Misto maturano interessi lordi annui, il cui importo é calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse così determinato e che, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive, può essere: (i) costante (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo A. "*Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*"); e/o (ii) crescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo B. "*Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*"); e/o (iii) decrescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo C. "*Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*").

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Cedola a Tasso Fisso sarà pari o superiore al relativo Tasso di Interesse Minimo indicato nelle Condizioni Definitive e potrà essere determinato a conclusione del Periodo di Offerta, nel qual caso sarà comunicato al pubblico e trasmesso a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Cedole a Tasso Fisso sono corrisposte con la periodicità e alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Cedole a Tasso Variabile e le Cedole a Tasso Fisso sono determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.

* * *

G. Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale

L'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale, a ciascuna delle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive, una Cedola Digitale al verificarsi della Condizione Digitale.

La Condizione Digitale consiste nella circostanza secondo cui la Performance del Sottostante o il Valore del Sottostante o la Performance del Paniere alla Data di Valutazione è pari o maggiore al Livello, di volta in volta applicabile secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive, secondo la formula:

Performance del Sottostante ≥ Livello

o

Valore del Sottostante ≥ Livello

o

Performance del Paniere ≥ Livello

dove:

"**Performance del Sottostante**" indica l'apprezzamento puntuale del Sottostante, calcolato come segue:

*Performance del Sottostante = (Valore Finale del Sottostante - Strike*Valore Iniziale del Sottostante)/Valore Iniziale del Sottostante*

"**Performance del Paniere**" indica la media ponderata delle performance dei Sottostanti componenti il Paniere, sulla base dei Pesi Percentuali indicati nelle Condizioni Definitive, calcolata come segue:

*Σ Performance Sottostante (i) * W(i)*

"**Strike**" indica la percentuale, pari, inferiore o maggiore del 100%, definita come tale nelle Condizioni Definitive, utilizzata per il calcolo della Performance del Sottostante e che potrà essere costante per tutta la durata del Prestito o variare come indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Cedole Digitali saranno corrisposte ove la Performance del Sottostante o il Valore del Sottostante o la Performance del Paniere soddisfino la Condizione Digitale definita nelle rispettive Condizioni Definitive.

Al verificarsi della Condizione Digitale sarà corrisposto per ciascuna Obbligazione un pagamento pari al prodotto tra la Cedola Digitale e il Valore Nominale. Qualora la Performance del Sottostante o il Valore del Sottostante o la Performance del Paniere alla Data di Valutazione non soddisfino la Condizione Digitale, il portatore delle Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale non avrà diritto al pagamento della corrispondente Cedola Digitale.

Qualora il Sottostante ovvero un Sottostante facente parte del Paniere di Riferimento sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento Benchmark, le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all'Articolo 29.2 del Regolamento Benchmark. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se l'amministratore dell'indice di riferimento è o non è incluso nel registro di cui all'Articolo 36 del Regolamento Benchmark.

Metodo per mettere in relazione il sottostante e il tasso

Ciascuna Cedola Digitale sarà corrisposta in via posticipata alla Data di Pagamento degli Interessi quale indicata nelle relative Condizioni Definitive. L'importo di ciascuna Cedola Digitale sarà corrisposto ove la Performance del Sottostante o il Valore del Sottostante o la Performance del Paniere soddisfino la Condizione Digitale applicabile alla pertinente Data di Pagamento degli Interessi, come indicata nelle Condizioni Definitive.

Ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, la Data di Scadenza ovvero la Data di Rimborso Anticipato, ove applicabile, può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento degli Interessi.

L'importo di ciascuna Cedola Digitale da corrispondersi a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi per la quale si sia avverata la Condizione Digitale sarà determinato al lordo di ogni tassa o imposta, secondo la seguente formula di calcolo:

Valore Nominale x Cedola Digitale

La Cedola Digitale potrà essere diversa per ogni periodo cedolare, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello potrà essere diverso per ciascuna Cedola Digitale, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Livello potrà essere indicato nelle Condizioni Definitive per tutta la durata delle Obbligazioni Strutturate

con Opzione Digitale ovvero solo per la prima Data di Pagamento degli Interessi. In tale ultimo caso, l'Emittente comunicherà la fissazione di volta in volta del Livello entro il terzo giorno lavorativo antecedente il Periodo di Interessi a cui si applicherà.

Le Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale potranno maturare altresì una o più Cedole a Tasso Fisso e/o una o più Cedole a Tasso Variabile. Le Cedole potranno essere maturate tutte a una medesima data o in date diverse, come sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

(i) Cedole a Tasso Fisso

Ove previsto nelle rispettive Condizioni Definitive, le Obbligazioni possono prevedere il pagamento di una o più Cedole a Tasso Fisso, che possono essere: (i) a tasso fisso costante (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo A. "*Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*"); e/o (ii) a tasso fisso crescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo B. "*Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*"); e/o (iii) a tasso fisso decrescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo C. "*Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*"); e/o (iv) ad andamento misto (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo D. "*Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto*").

(ii) Cedole a Tasso Variabile

Ove previsto nelle rispettive Condizioni Definitive, le Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale possono prevedere il pagamento di una o più Cedole a Tasso Variabile il cui importo è calcolato applicando una delle formule indicate al precedente sottoparagrafo E. "*Obbligazioni a Tasso Variabile*".

Ove previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive, le Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale potrebbero maturare alla medesima Data di Pagamento degli Interessi oltre alla Cedola Digitale anche una Cedola a Tasso Fisso e/o una Cedola a Tasso Variabile.

La Cedola Digitale, la Cedola a Tasso Fisso e la Cedola a Tasso Variabile non potranno, in ogni caso, assumere valore negativo, vale a dire essere inferiori a zero.

* * *

H. Obbligazioni Strutturate con Opzione Call

L'Emittente potrà corrispondere le Cedole Call ai portatori delle Obbligazioni Strutturate con Opzione Call (con possibilità di *Cap* e/o *Floor*).

Le Cedole Call saranno calcolate sulla base della Performance del Sottostante o della Performance del Paniere, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Ai fini del calcolo della Cedola Call, la Performance del Sottostante e la Performance del Paniere saranno calcolate alle specifiche Date di Valutazione.

Qualora il Sottostante ovvero un Sottostante facente parte del Paniere di Riferimento sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento Benchmark, ai sensi dell'articolo 29.2 del Regolamento Benchmark, le Condizioni Definitive forniranno informazioni chiare indicanti se l'indice di riferimento è stato fornito da un amministratore incluso o non incluso nel registro pubblico degli amministratori e degli indici di riferimento di cui all'articolo 36 del Regolamento Benchmark[1].

[1] Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Benchmark, l'ESMA istituisce e tiene un registro pubblico contenente le seguenti informazioni: a) l'identità degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi dell'articolo 34, nonché le autorità competenti responsabili della vigilanza; b) l'identità degli amministratori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 1, l'elenco degli indici di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza; c) l'identità degli amministratori riconosciuti conformemente all'articolo 32, l'elenco degli indici di riferimento di cui all'articolo 32, paragrafo 7, e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza; d) gli indici di riferimento avallati secondo la procedura di cui all'articolo 33, le identità dei loro amministratori e le identità degli amministratori che richiedono l'avallo o delle entità sottoposte a vigilanza che richiedono l'avallo. Il registro è pubblicamente accessibile sul sito Internet dell'ESMA ed è aggiornato tempestivamente, in funzione delle necessità.

Metodo per mettere in relazione il sottostante e il tasso

Ciascuna Cedola Call sarà corrisposta, in caso di andamento favorevole del Sottostante, in via posticipata alla pertinente Data di Pagamento degli Interessi quale indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, la Data di Scadenza ovvero la Data di Rimborso Anticipato, ove applicabile, può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento degli Interessi.

L'importo di ciascuna Cedola Call sarà determinato al lordo di ogni tassa o imposta, secondo le seguenti formule di calcolo:

Nel caso sia previsto un unico Sottostante:

Obbligazioni per cui sia previsto un *Cap* (valore massimo) e un *Floor* (valore minimo):

VN x Max [Floor; Min (Cap; Leva x Performance del Sottostante)]

Obbligazioni per cui sia previsto un *Floor* (valore minimo):

VN x Max [Floor; Leva x Performance del Sottostante]

dove:

"**Performance del Sottostante**" indica l'apprezzamento puntuale del Sottostante, calcolato come segue:

*Performance del Sottostante = (Valore Finale del Sottostante - Strike*Valore Iniziale del Sottostante)/Valore Iniziale del Sottostante*

Nel caso di Performance del Paniere:

Obbligazioni per cui sia previsto un *Cap* (valore massimo) e un *Floor* (valore minimo):

VN x Max [Floor; Min (Cap; Leva x Performance del Paniere)]

Obbligazioni per cui sia previsto un *Floor* (valore minimo):

VN x Max [Floor; Leva x Performance del Paniere]

dove:

"**Performance del Paniere**" indica la media ponderata delle performance dei Sottostanti componenti il Paniere, sulla base dei Pesi Percentuali indicati nelle Condizioni Definitive, calcolata come segue:

*Σ Performance Sottostante (i) * W(i)*

"***Floor***" indica la percentuale definita come tale nelle Condizioni Definitive, utilizzata per il calcolo della Cedola Call, che potrà assumere un valore pari a 0% e che potrà essere costante per tutta la durata del Prestito o variare come indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Leva**" indica la percentuale superiore, pari o inferiore a 100%, definita come tale nelle Condizioni Definitive, utilizzata per il calcolo della Cedola Call e che potrà essere costante per tutta la durata del Prestito o variare come indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Strike**" indica la percentuale, pari, inferiore o maggiore del 100%, definita come tale nelle Condizioni Definitive, utilizzata per il calcolo della Performance del Sottostante e che potrà essere costante per tutta la durata del Prestito o variare come indicato nelle Condizioni Definitive;

"***Cap***" indica la percentuale definita come tale nelle Condizioni Definitive e utilizzata per il calcolo della Cedola Call, il quale potrà essere costante per tutta la durata del Prestito o variare come indicato nelle Condizioni Definitive.

"**W(i)**" indica il Peso Percentuale assegnato a ciascun Sottostante che compone il Paniere di Riferimento o assegnato sulla base della Performance di ogni Sottostante che compone il Paniere, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Ai fini della determinazione delle Cedole Call, la Performance del Sottostante, qualora positiva, sarà moltiplicata per la Leva ed il relativo valore sarà eventualmente incrementato di un Margine predefinito. Potrà essere previsto un *Cap* e/o un *Floor*.

Tali Cedole Call saranno corrisposte ai sensi di quanto definito nelle Condizioni Definitive. L'importo corrisposto sarà pari al prodotto tra la percentuale relativa alla Cedola Call e il Valore Nominale.

Le Obbligazioni Strutturate con Opzione Call potranno maturare altresì una o più Cedole a Tasso Fisso e/o una o più Cedole a Tasso Variabile. Le Cedole potranno essere maturate tutte a una medesima data o in date diverse, come sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

(i) Cedole a Tasso Fisso

Ove previsto nelle rispettive Condizioni Definitive, le Obbligazioni possono prevedere il pagamento di una o più Cedole a Tasso Fisso, che possono essere: (i) a tasso fisso costante (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo A. "*Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*"); e/o (ii) a tasso fisso crescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo B. "*Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*"); e/o (iii) a tasso fisso decrescente (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo C. "*Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*"); e/o (iv) ad andamento misto (secondo quanto indicato al precedente sottoparagrafo D. "*Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto*").

(ii) Cedole a Tasso Variabile

Ove previsto nelle rispettive Condizioni Definitive, le Obbligazioni Strutturate con Opzione Call possono prevedere il pagamento di una o più Cedole a Tasso Variabile il cui importo è calcolato applicando una delle formule indicate al precedente sottoparagrafo E. "*Obbligazioni a Tasso Variabile*".

Ove previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive, le Obbligazioni Strutturate con Opzione Call potrebbero maturare alla medesima Data di Pagamento degli Interessi oltre alla Cedola Call anche una Cedola a Tasso Fisso e/o una Cedola a Tasso Variabile.

La Cedola Call, la Cedola a Tasso Fisso e la Cedola a Tasso Variabile non potranno, in ogni caso, assumere valore negativo, vale a dire essere inferiori a zero.

(c) Data di Godimento degli Interessi

Le Obbligazioni maturano interessi, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, a decorrere dalla data indicata nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Godimento**").

(d) Date di Pagamento degli Interessi

Le date di pagamento degli interessi sono indicate nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Pagamento degli Interessi**").

(e) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

* * *

Qualora il tasso di interesse non sia fisso si farà riferimento anche a quanto di seguito indicato.

(a) Dichiarazione indicante il tipo di sottostante

Di seguito si riportano i Parametri di Riferimento, rilevati alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rilevazione**"), a cui potranno essere indicizzate le Cedole a Tasso Variabile delle Obbligazioni emesse nell'ambito della presente Nota Informativa.

Il Parametro di Riferimento potrà di volta in volta coincidere con uno dei seguenti tassi: (i) Tasso Interbancario – *EURIBOR*; (ii) Tassi su titoli governativi; (iii) Tasso Euro Swap (IRS); (iv) Rendimento d'asta BOT; (v) Tasso BCE; (vi) Rendistato; e (vii) Tasso CMS.

Il Sottostante ovvero i Sottostanti che costituiscono il Paniere di Riferimento potrà/potranno essere selezionato/i tra le attività finanziarie di seguito indicate: (i) Titoli Azionari; (ii) Indici Azionari; (iii) Titoli Obbligazionari; (iv) Indici Obbligazionari; (v) Merci; (vi) Futures su Merci; (vii) Indici di Merci; (viii) Fondi di Investimento o ETF; (ix) Indici di Prezzi al Consumo o Tassi di Inflazione; (x) Tassi di Interesse; (xi) Tassi Swap; e (xii) Tassi di Cambio.

(b) Descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso

Tasso Interbancario – EURIBOR

Il tasso EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*) ("**EURIBOR**") è il tasso di interesse a breve termine corrisposto sui depositi interbancari in euro – calcolato secondo la convenzione indicata nelle Condizioni Definitive – pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario e rilevato secondo il calendario TARGET. Il tasso EURIBOR scelto come Parametro di Riferimento potrà essere il tasso EURIBOR a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

Tassi su titoli governativi

Tassi di interesse corrisposti su titoli governativi italiani di durata da tre mesi a trenta anni secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

Tasso Euro Swap (IRS)

Il tasso annuale per le operazioni di *swap* in Euro da uno a trenta anni, espresso in percentuale secondo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

Rendimento d'asta BOT

Il rendimento semplice lordo del BOT relativo all'asta effettuata in un mese solare di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione ed antecedente l'inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il "**Mese di Riferimento**"). Il rendimento d'asta del BOT eventualmente scelto come Parametro di Riferimento potrà essere il rendimento d'asta del BOT per durate fino ad un anno, così come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Tasso BCE

Il Tasso BCE, inteso come il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali, è il tasso di interesse corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla BCE per la durata di una settimana. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali è uno dei tre tassi di riferimento che la BCE fissa ogni sei settimane nel quadro della sua azione tesa a mantenere stabili i prezzi nell'area dell'euro.

Rendistato

Il Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia, costituisce il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato. Viene pubblicato mensilmente ed è elaborato sulla base dei dati ufficiali di negoziazione sul MOT e con periodicità giornaliera. Il paniere è costituito da tutti i BTP aventi vita residua superiore a un anno, con l'esclusione dei BTP indicizzati all'inflazione dell'area euro, dei BTP Italia (indicizzati all'inflazione italiana), dei BTP Futura, dei BTP Valore e dei CCTeu.

Tasso CMS

Il Tasso CMS (*Constant Maturity Swap*) (il "**Tasso CMS**") è il tasso di un contratto *swap* che contrappone un tasso a medio-lungo termine a un tasso a breve termine. La durata del Tasso CMS prescelto come Parametro di Riferimento (inteso come tasso a medio-lungo termine) potrà essere compresa tra 1 e 30 anni come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive in cui saranno altresì fornite informazioni sul contratto *swap* relativo al Tasso CMS.

Titoli Azionari

Le azioni negoziate in mercati regolamentati (i "**Titoli Azionari**").

Indici Azionari

Gli indici italiani o stranieri, caratterizzati da trasparenza dei metodi di calcolo e diffusione, relativi ad azioni (gli "**Indici Azionari**").

Titoli Obbligazionari

I titoli di debito quotati in Italia, in mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotati in mercati obbligazionari di altri paesi europei o extraeuropei (i "**Titoli Obbligazionari**");

Indici Obbligazionari

Gli indici italiani o stranieri, caratterizzati da trasparenza dei metodi di calcolo e diffusione, relativi ad obbligazioni ("**Indici Obbligazionari**").

Merci

Le merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate ("**Merci**").

Futures su Merci

I contratti c.d. *futures* su merci per i quali esiste un mercato di riferimento ("**Futures su Merci**").

Indici di Merci

Gli indici di merci, ovvero indici, calcolati con un algoritmo definito, i cui componenti sono singole Merci a condizioni che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione ("**Indici di Merci**").

Fondi di Investimento o ETF

I fondi, intesi come OICR italiani o esteri, commercializzabili in Italia, ammessi o meno alle quotazioni su mercati regolamentati ("**Fondi di Investimento**").

Indice di Prezzi al Consumo o Tassi di Inflazione

Gli indici e i tassi che misurano l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva nei paesi delle valute di denominazione, gli indici o i tassi che misurano l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva negli Stati OCSE ("**Indice di Prezzi al Consumo**" o "**Tassi di Inflazione**").

Tassi di Interesse

I tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali ("**Tassi di Interesse**").

Tassi Swap

I tassi c.d. *swap* a breve medio-lungo termine dei paesi delle valute di denominazione, tassi c.d. *swap* a breve o medio lungo termine degli Stati OCSE ("**Tassi Swap**").

Tassi di Cambio

I tassi di cambio fra valute di diversi Stati sul presupposto che i predetti tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e nel caso di "*currency pairs non derivable"* (ossia valute convertibili ma non trasferibili) sia disponibile un *fixing* pubblicato secondo documentazione ISDA ("**Tassi di Cambio**").

* * *

La fonte informativa puntuale di riferimento di ciascun Parametro di Riferimento o Sottostante/i verrà specificata, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

(c) Metodo utilizzato per correlare il tasso con il sottostante

Si faccia riferimento alle modalità riportate al precedente paragrafo 3.1.7 "*Interessi*", sottoparagrafi A - H.

(d) Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità

Il valore del Parametro di Riferimento è rilevato dalle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali ad esempio *Reuters*, *Bloomberg* o pubblicato in Italia dalla stampa specializzata secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Il valore del Sottostante è rilevato dalle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali ad esempio *Reuters*, *Bloomberg* o pubblicato in Italia dalla stampa specializzata secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

(e) Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante

Qualora, durante la vita delle Obbligazioni a Tasso Variabile, delle Obbligazioni a Tasso Misto, delle Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale e delle Obbligazioni Strutturate con Opzione Call, si verifichi un evento perturbativo della regolare rilevazione del valore del Parametro di Riferimento o, relativamente a uno o più Sottostanti, si verifichino fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi una incidenza sul Sottostante o non siano pubblicati i Valori del Sottostante (un "**Evento di Turbativa**"), o un evento di natura straordinaria tale da modificare la struttura, compromettere l'esistenza o incidere sul Sottostante o sulla continuità del calcolo del valore del Parametro di Riferimento (un "**Evento Straordinario**") – entrambi come specificati nelle Condizioni Definitive – tali valori, per le finalità di determinazione delle Cedole a Tasso

Variabile, o i valori necessari a determinare le Cedole Call o le Cedole Digitali, saranno determinati dall'Agente per il Calcolo, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive ovvero l'Agente per il Calcolo potrà provvedere alle conseguenti rettifiche, secondo metodologie di generale accettazione ed al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'Evento di Turbativa e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e fermo restando che le Condizioni Definitive riporteranno l'indicazione degli Eventi di Turbativa di volta in volta applicabili, potranno costituire un Evento di Turbativa: (a) il verificarsi o l'esistenza, con riferimento al Parametro di Riferimento di (i) qualsiasi limitazione o sospensione imposta sugli scambi dalla borsa di riferimento o dal rispettivo mercato collegato a causa di movimenti nei prezzi eccedenti i limiti permessi da tale borsa o mercato o (ii) qualsiasi evento che turbi o impedisca (come determinato dall'Agente per il Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare transazioni o ottenere valori di mercato nella borsa di riferimento; (b) l'impossibilità di procedere alla Data di Rilevazione per qualsivoglia motivo alla rilevazione del Parametro di Riferimento; (c) la mancata rilevazione dei Valori del Sottostante; (d) la circostanza che alla Data di Valutazione in esame si sia verificata la mancata apertura per le regolari negoziazioni del mercato di borsa su cui il Sottostante sia negoziato, ovvero che a tale data siano imposte da parte delle competenti autorità di mercato sospensioni o limitazioni delle regolari negoziazioni relative al Sottostante ovvero agli strumenti finanziari in generale negoziati sul mercato, ovvero ancora che a tale data si siano verificati eventi che abbiano comunque impedito o comunque significativamente limitato le negoziazioni dei partecipanti del mercato relative al Sottostante ovvero agli strumenti finanziari in generale negoziati sul mercato, ovvero ancora la chiusura anticipata del relativo mercato rispetto all'orario previsto di chiusura; (e) il ritardo, la cessazione ed errori manifesti della pubblicazione del Sottostante; (f) l'impossibilità di procedere alla Data di Rilevazione per qualsivoglia motivo alla rilevazione del Parametro di Indicizzazione e (g) il ribassamento del Sottostante.

A titolo meramente esemplificativo e fermo restando che le Condizioni Definitive riporteranno l'indicazione degli Eventi Straordinari di volta in volta applicabili, potrà costituire un Evento Straordinario la modifica della struttura o la soppressione del Sottostante o del Parametro di Riferimento ovvero la cessazione o modifica della relativa fonte informativa.

(f) Nome del responsabile del calcolo

Le Condizioni Definitive riportano il nome e l'indirizzo dell'agente per il calcolo, nominato dall'Emittente ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse (ivi incluse le determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e a Tasso Variabile e dunque sul valore delle Obbligazioni che prevedono la corresponsione di una o più Cedole a Tasso Variabile, al ricorrere di Eventi di Turbativa del mercato e Eventi Straordinari) (l'"**Agente per il Calcolo**").

L'Agente per il Calcolo potrà coincidere con l'Emittente, con uno dei Responsabili del Collocamento o dei Collocatori o dei Collocatori Garanti o con il diverso soggetto individuato nelle Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente avrà la facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del prestito medesimo, l'Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive con un diverso Agente per il Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul proprio sito *internet* e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. L'Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive resterà in carica per lo svolgimento del suo ruolo fino alla data di efficacia della nomina dell'Agente per il Calcolo sostitutivo. Con riferimento alla singola emissione, l'Agente per il Calcolo opererà in buona fede, agendo con la diligenza del professionista, e attenendosi alla migliore prassi di mercato; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente, laddove non svolga il ruolo di Agente per il Calcolo, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito Obbligazionario svolte dall'Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite

dall'Agente per il Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del relativo Prestito Obbligazionario.

(g) Descrizione della componente derivativa inerente il pagamento degli interessi

Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Floor

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo put europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza massima pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza massima pari a quella del Obbligazioni, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap e Floor

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call europeo, implicitamente venduta dal sottoscrittore, e da un'opzione di tipo put europeo, implicitamente acquistata dal sottoscrittore, entrambe sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza massima pari a quella delle Obbligazioni. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale e Obbligazioni Strutturate con Opzione Call

Le Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale e le Obbligazioni Strutturate con Opzione Call sono composte da opzioni, il cui valore dipende da molteplici variabili di mercato.

In particolare, parte del valore dell'Obbligazione è legato all'andamento del Sottostante o dei Sottostanti.

Nel caso di Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale o di Obbligazioni Strutturate con Opzione Call, a parità delle restanti variabili che compongono il Sottostante, le variazioni positive del valore del Sottostante rispetto al Valore Iniziale dovrebbero avere un impatto positivo sul valore dell'Obbligazione, mentre le variazioni negative del valore del Sottostante rispetto al Valore Iniziale avranno un impatto negativo sul valore dell'Obbligazione stessa.

Il valore dell'Obbligazione è influenzato anche da altri fattori quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la volatilità del Sottostante, i dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni ovvero da indici azionari, ETF azionari), i tassi di interesse, il termine restante prima della Data di Scadenza ovvero prima della Data di Rimborso Anticipato, ove applicabile, e, nel caso di Obbligazioni il cui Sottostante sia un Paniere, la correlazione tra i componenti del Paniere medesimo.

L'effetto dei suddetti fattori sul valore dell'Obbligazione non è in ogni caso generalizzabile a causa (i) dell'impatto contestuale sul valore teorico delle singole componenti dell'Obbligazione da parte delle specifiche variabili considerate nelle singole emissioni; e (ii) delle specifiche condizioni di mercato.

3.1.8 Data di Scadenza

La Data di Scadenza delle Obbligazioni sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni non potranno avere una durata superiore a 10 anni.

Qualora la Data di Scadenza cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, troverà applicazione la Convenzione di Calcolo specificata nelle Condizioni Definitive.

3.1.8bis Modalità di ammortamento e procedure di rimborso

(i) Ammortamento

Le Condizioni Definitive preciseranno se le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione (*bullet*) o secondo un piano di ammortamento e, in questa seconda ipotesi, le caratteristiche del piano di ammortamento. In ciascun caso le Obbligazioni saranno rimborsate ad un valore non inferiore al 100% del valore nominale o al Prezzo di Emissione, se sopra la pari.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla Data di Scadenza ovvero alla Data di Rimborso Anticipato, ove applicabile. Il rimborso delle Obbligazioni sarà effettuato tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

(ii) Modalità di rimborso

Le Obbligazioni sono rimborsate alla Data di Scadenza, senza deduzione di spese, in un'unica soluzione, per un ammontare pari almeno al 100% del Valore Nominale o al Prezzo di Emissione, se sopra la pari (il "**Prezzo di Rimborso**").

(iii) Rimborso anticipato

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione dell'Emittente (c.d. obbligazioni *callable*), l'Emittente, previo preavviso ai portatori delle Obbligazioni, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive, potrà rimborsare le Obbligazioni in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come Date di Rimborso Anticipato nelle Condizioni Definitive, mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, o determinabile nel modo indicato, nelle Condizioni Definitive. Il rimborso anticipato dovrà avvenire ad un prezzo almeno pari al 100% del valore nominale o al Prezzo di Emissione, se sopra la pari.

L'Emittente potrà, a propria discrezione, comunicare che si avvarrà della facoltà di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni, qualora previsto, ad una delle Date di Rimborso Anticipato indicate nelle Condizioni Definitive. Questo implica che potrebbe intercorrere un periodo di tempo tra la comunicazione con la quale l'Emittente rende noto che eserciterà la facoltà di rimborso anticipato e l'esercizio del rimborso anticipato stesso. Durante il predetto periodo di tempo, l'Emittente corrisponderà i pagamenti dovuti (interessi e rateo) in relazione alle Obbligazioni per le quali l'Emittente ha comunicato di avvalersi della facoltà di esercitare il rimborso anticipato.

Nelle Condizioni Definitive saranno indicate le date in cui potrà avvenire il pagamento dell'importo del rimborso anticipato nonché, in corrispondenza di ciascuna delle medesime, l'importo di rimborso anticipato che sarà corrisposto e che potrà essere eventualmente crescente nel tempo come indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora la Data di Rimborso Anticipato cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, troverà applicazione la Convenzione di Calcolo specificata nelle Condizioni Definitive.

3.1.9 Indicazione del tasso di rendimento

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario riporteranno il rendimento effettivo annuo a

scadenza, al lordo e al netto dell'effetto fiscale.

3.1.9bis Descrizione sintetica del metodo di calcolo del rendimento

Il rendimento effettivo, al lordo e al netto dell'effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito Obbligazionario, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza ("**TIR**") alla data indicata nelle Condizioni Definitive e sulla base del Prezzo di Emissione o del Prezzo di Offerta.

Il TIR rappresenta quel tasso che rende equivalente la somma attualizzata dei flussi di cassa al Prezzo di Emissione o del Prezzo di Offerta, calcolato sul presupposto che l'investitore detenga le Obbligazioni fino a scadenza, reinvesta gli interessi pagati sulle Obbligazioni con il medesimo rendimento e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Inoltre, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il rendimento delle Obbligazioni può dipendere dal pagamento di Cedole a Tasso Fisso.

Per le Obbligazioni che prevedono la corresponsione di una o più Cedole a Tasso Variabile (in quest'ultimo caso per la sola componente di interessi a tasso variabile), il tasso interno di rendimento è funzione del Parametro di Riferimento prescelto. Inoltre, per le Obbligazioni che prevedono la corresponsione di una o più Cedole Digitali o Cedole Call, il tasso interno di rendimento è funzione dell'andamento del Sottostante o dei Sottostanti componenti il Paniere di Riferimento.

Il valore futuro del Parametro di Riferimento e/o del/i Sottostante/i non è/sono noto/i al momento dell'emissione. In ogni caso il rendimento non potrà mai essere inferiore a zero.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso annuo di rendimento effettivo delle Obbligazioni può dipendere anche dalla presenza di un eventuale *Cap* e/o *Floor*.

3.1.10 Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti e altre informazioni

Non è prevista la costituzione di organizzazioni per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

Per ciascuna emissione di Obbligazioni può essere nominato un rappresentante comune degli Obbligazionisti, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modifiche ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni.

(i) Modifiche ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni

Fermo restando l'obbligo, ove applicabile ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 23 del Regolamento Prospetto, di predisporre un supplemento alla presente Nota Informativa, nel corso della vita delle Obbligazioni, l'Emittente può apportare ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni, in buona fede, tenuto conto degli interessi degli Obbligazionisti e senza pregiudizio agli stessi, le modifiche:

- necessarie od opportune alla luce della disciplina applicabile alle Obbligazioni (ivi inclusi, *inter alia,* i regolamenti e le istruzioni di qualsiasi mercato regolamentato o altra sede di negoziazione su cui sono quotate le Obbligazioni ovvero i regolamenti del relativo sistema di gestione accentrata); o

- intese a correggere un errore materiale, manifesto o acclarato; o

- finalizzate ad eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo.

Le comunicazioni relative a tali modifiche saranno effettuate secondo le modalità indicate nel successivo sottoparagrafo (ii) "*Comunicazion*i".

(ii) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di CDP ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla vigente normativa applicabile, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente, https://www.cdp.it e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni quotate, sono fatte salve le regole sulle comunicazioni previste dal relativo mercato di quotazione.

3.1.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù dei quali i titoli sono stati o saranno creati e/o emessi

Le Condizioni Definitive riportano gli estremi della delibera di emissione del Prestito Obbligazionario.

3.1.12 Data di Emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla data indicata nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Emissione**").

3.1.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei Titoli

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità dei Titoli in Italia.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del *United States Securities Act* del 1933 (il "***Securities Act***"), e non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti d'America o a, o per conto di o a beneficio di, *U.S. person* eccetto che in talune operazioni esenti dagli obblighi di registrazione previsti dal *Securities Act*. I termini usati nel presente paragrafo hanno il significato attribuito loro nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*.

3.1.14 Regime fiscale

Quella che segue è una panoramica generale della legislazione e della prassi italiana in vigore in relazione ad alcune considerazioni fiscali italiane riguardanti l'acquisto, la proprietà e la cessione delle Obbligazioni. Non pretende di essere un'analisi completa di tutte le considerazioni fiscali che possono essere rilevanti per la decisione di acquistare, possedere o cedere le Obbligazioni e non pretende di trattare le conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali investitori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggette a regole speciali.

Questa panoramica si basa sulla normativa fiscale vigente in Italia alla data della presente Nota informativa, che può essere soggetta a eventuali modifiche legislative successive a tale data con effetto potenzialmente retroattivo. La presente Nota informativa non sarà oggetto di aggiornamenti in funzione di eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero interessare le norme e/o la prassi rilevante ai fini della redazione di questa sezione.

I potenziali Obbligazionisti dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze, ai sensi della legislazione fiscale, dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Obbligazioni e della ricezione di pagamenti di interessi, capitale e/o altri importi ai sensi delle Obbligazioni. Il presente paragrafo non intende e non può essere interpretato come una consulenza fiscale.

***

Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono a esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora disposizioni di legge prevedano l'applicazione di ritenute fiscali o altri prelievi alla fonte su tali pagamenti, gli investitori potranno ricevere un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.

Ai sensi della Clausola di Indennizzo per motivi fiscali, l'Emittente si impegna a tenere indenne e manlevare gli Obbligazionisti qualora, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, vi sia per essi un onere fiscale aggiuntivo effettivamente sopportato derivante da una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra: (i) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base e (ii) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota *pro-tempore* vigente per i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati.

Il presente Prospetto di Base non sarà oggetto di aggiornamenti in funzione di eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero interessare le norme e/o la prassi rilevante ai fini della redazione di questa sezione.

***

Le informazioni fornite nella seguente sezione riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni, ai sensi della legislazione italiana vigente applicabile agli investitori. La presente sezione non forma parte dei Termini e Condizioni. Le suddette informazioni sono riferibili alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti, anche di carattere interpretativo, da parte di autorità nazionali ed internazionali, che potrebbero avere anche effetti retroattivi. Resta, inoltre, fermo che potrebbero risultare applicabili, a seconda dei casi e delle circostanze, anche disposizioni fiscali di Paesi diversi dall'Italia, inclusa la normativa FATCA di diritto statunitense e gli altri atti unilaterali ed gli accordi convenzionali bilaterali o multilaterali conclusi dall'Italia, riferibili a Paesi europei od extraeuropei, le quali, anche per l'eventualità in cui non si applichino in maniera diretta all'Emittente, potrebbero trovare applicazione con riguardo agli intermediari coinvolti. Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di obbligazioni.

Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio alcuni intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. Le informazioni fornite non descrivono il trattamento tributario di obbligazioni la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell'Emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo dell'Emittente o dell'affare in relazione al quale i titoli sono stati emessi.

La seguente ricognizione normativa tiene conto delle modifiche apportate al regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria ad opera del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge del 14 settembre 2011, n. 148, del Decreto Legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge del 23 giugno 2014, n. 89, dell'articolo 22-*quinquies* del Decreto Competitività, come successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2015.

In particolare, il summenzionato articolo 22-*quinquies* ha introdotto, tra le altre, l'equiparazione del trattamento fiscale delle obbligazioni emesse dall'Emittente ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. a) del D.L. 269/2003 a quello previsto per i titoli di Stato, assoggettandoli al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

Tassazione degli Interessi

Gli Interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni costituiscono, in via generale, se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("**T.U.I.R.**") e sono determinati in base all'articolo 45, comma 1, del medesimo T.U.I.R.

Gli Interessi e gli altri proventi (ivi inclusa la differenza tra il Prezzo di Emissione e quello di Rimborso) delle Obbligazioni emesse dall'Emittente ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del Decreto Legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2003, n. 326, con le

caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a Euro 5.000.000.000) previsti con Decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 0000592/2025, del 4 gennaio 2025, sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal Decreto n. 239, come successivamente modificato, integrato e/o sostituito tenendo conto degli effetti derivanti da quanto disposto all'art. 22-*quinquies* del Decreto Competitività, fatta salva la facoltà di optare per il regime di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 (risparmio gestito) (il "**Decreto n. 461**").

Se un investitore residente in Italia che sia il beneficiario effettivo dei proventi delle Obbligazioni è (i) una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa; (ii) una società di persone o soggetto equiparato di cui all'articolo 5 del T.U.I.R., con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; (iii) un ente non commerciale privato o pubblico (diverso da un organismo di investimento collettivo del risparmio); (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle società, gli Interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% per effetto di quanto previsto al summenzionato articolo 22-*quinquies* (salvo che i soggetti di cui ai punti (i), (ii) e (iii) non abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del Decreto n. 461, come descritto *infra* al sottoparagrafo "*Tassazione delle plusvalenze*").

A determinate condizioni (tra cui il requisito del periodo minimo di detenzione) e tenuto conto di alcune restrizioni, gli Interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia e che detengono le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa sono esenti dalla predetta imposta sostitutiva se le Obbligazioni sono incluse in un piano individuale di risparmio a lungo termine ("**PIR**") che soddisfa i requisiti di legge tempo per tempo applicabili.

Qualora l'investitore detenga le Obbligazioni nell'esercizio di imprese commerciali, gli Interessi concorrono a formare il reddito di impresa e l'imposta sostitutiva eventualmente applicata può essere scomputata dall'imposta da essi dovuta sul proprio reddito complessivo imponibile. In alcuni casi, a seconda dello status dell'investitore, gli Interessi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive.

Ai sensi del Decreto n. 239 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e dagli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze e che rispettino i requisiti ivi previsti (ognuno di essi un "**Intermediario**").

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano depositate presso uno degli intermediari sopra indicati, l'imposta sostitutiva è applicata a cura dell'Intermediario che eroga i proventi o, in sua assenza, dall'Emittente.

Non sono soggetti all'imposta sostitutiva gli Interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni percepiti, fra l'altro, da investitori non residenti che siano: (i) beneficiari effettivi residenti ai fini fiscali in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; (ii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; e (iv) banche centrali ed organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato, purchè ricorrano determinati requisiti e a condizione che vengano presentati certi documenti, individuati dalla normativa di riferimento.

La lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia è contenuta nel D.M. 4 settembre 1996 (la "**White List**"), o nel diverso elenco previsto da un decreto ministeriale da emettersi ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett. c) del Decreto n. 239 (come modificato dal Decreto Legislativo del 14 Settembre 2015, n. 147) ovvero da ogni decreto o provvedimento che verrà adottato in futuro al fine di fornire una lista di Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni (la "**Nuova White List**").

Al fine di godere dell'esenzione dall'imposta sostitutiva, gli investitori non residenti di cui sopra devono: (a) depositare, direttamente o indirettamente, le Obbligazioni presso i) una banca o un'istituzione finanziaria italiana o estera (la "**Banca di Primo Livello**"), che agisce come intermediario nel deposito delle Obbligazioni detenute, direttamente o indirettamente, dall'investitore presso una Banca di Secondo Livello (come di seguito

definita); o presso ii) una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (la "**Banca di Secondo Livello**"); e (b) consegnare al soggetto depositario, anteriormente o contestualmente al deposito delle Obbligazioni, un'autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001 in cui l'investitore dichiari di essere l'effettivo beneficiario degli Interessi o un investitore istituzionale e di essere in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell'esenzione di cui sopra. La predetta autocertificazione produrrà effetti fino alla relativa revoca e non è richiesta qualora gli investitori siano enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, oppure banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Sugli Interessi corrisposti a investitori residenti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia ovvero a investitori che, sebbene residenti in Paesi che acconsentano al suddetto scambio di informazioni, non rispettino anche una sola delle altre condizioni sopra elencate, sarà applicata l'imposta sostitutiva nella misura pari al 12,5% ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso delle Obbligazioni detenute al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa commerciale costituiscono redditi diversi di natura finanziaria e sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 67, comma 1, lett. c-*ter*, e comma 1-*quater*, nonché dell'articolo 68 del T.U.I.R.. Posta l'equiparazione recata dal summenzionato articolo 22-*quinquies* del trattamento fiscale delle Obbligazioni a quello previsto per i titoli di Stato, i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni sono soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% relativamente al 48,08% del loro ammontare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto n. 461.

Secondo il "regime della dichiarazione", che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti che non detengano le Obbligazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, l'imposta sostitutiva è dovuta, al netto delle relative minusvalenze, su tutte le plusvalenze realizzate dall'investitore a seguito della vendita o rimborso dei titoli effettuati nel periodo d'imposta. In tal caso gli investitori residenti devono indicare le plusvalenze realizzate in ciascun periodo d'imposta, al netto di eventuali minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi e liquidare l'imposta sostitutiva unitamente all'imposta sui redditi. Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze della medesima natura realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.

Alternativamente al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti che detengano le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono optare per l'assolvimento dell'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione della vendita o rimborso dei titoli (regime del "risparmio amministrato").

La tassazione sulla base del regime del "risparmio amministrato" è consentita a condizione che (i) le Obbligazioni siano depositate presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato e (ii) che l'investitore abbia optato per l'applicazione di tale regime. Il depositario delle Obbligazioni è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dall'investitore in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni, al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere detta imposta sostitutiva, trattenendone il corrispondente ammontare dalle somme a esso dovute, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dall'investitore stesso.

Ai fini della determinazione della base imponibile soggetta a detta imposta sostitutiva, i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni sono computati nella misura del 48,08% del loro ammontare. In base al regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o rimborso delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze

realizzate successivamente, all'interno del medesimo rapporto di amministrazione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore persona fisica residente in Italia, il quale (i) detenga le Obbligazioni al di fuori di un'attività d'impresa, (ii) abbia conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi incluse le Obbligazioni, a un intermediario, e (iii) abbia altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito", saranno incluse nel risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, nel corso del periodo d'imposta. Detto risultato di gestione sarà soggetto a un'imposta sostitutiva del 26% che sarà corrisposta dall'intermediario incaricato della gestione. Ai fini della determinazione del risultato di gestione soggetto a detta imposta sostitutiva del 26%, i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni sono computati nella misura del 48,08% del loro ammontare. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto.

A determinate condizioni (tra cui il requisito del periodo minimo di detenzione) e tenuto conto di alcune restrizioni, le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia e che detengono le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa sono esenti dalla predetta imposta sostitutiva se le Obbligazioni sono incluse in un PIR.

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate nell'esercizio di imprese commerciali da soggetti residenti in Italia ovvero da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali le Obbligazioni siano connesse.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni non sono soggette ad imposizione, a condizione (i) che le Obbligazioni siano negoziate in mercati regolamentati ovvero (ii) che l'investitore sia: (a) il beneficiario effettivo residente in uno Stato White List o della Nuova White List; (b) un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, purchè ricorrano determinati requisiti e a condizione che vengano presentati certi documenti, individuati dalla normativa di riferimento; (c) un investitore istituzionale estero, ancorché privo di soggettività tributaria, costituito in Paesi che consentano lo scambio di informazioni con l'Italia; (d) una banca centrale o un organismo che gestisca anche le riserve ufficiali dello Stato.

Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni sopra descritte, le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni detenute in Italia non negoziate in mercati regolamentati sono soggette a un'imposta sostitutiva del 26% relativamente al 48,08% del relativo ammontare.

Per gli investitori non residenti, il regime del risparmio amministrato si applica automaticamente, salvo espressa rinuncia, qualora le Obbligazioni siano depositate presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato.

Gli investitori non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, ai quali sia applicabile una convenzione contro le doppie imposizioni con la Repubblica Italiana, che assoggetti a tassazione le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni soltanto nello Stato in cui l'investitore è residente, non subiranno alcun prelievo in Italia sulle plusvalenze realizzate. Nel caso in cui le Obbligazioni siano depositate presso un intermediario in Italia, l'esenzione da imposte italiane sulle relative plusvalenze in applicazione delle suddette disposizioni convenzionali avverrà previa richiesta dell'investitore, che dovrà essere tempestivamente inviata all'Intermediario incaricato del deposito in Italia delle Obbligazioni unitamente ad una certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato in cui l'investitore è residente.

Imposta sulle successioni e donazioni

Ai sensi del Decreto Legislativo del 18 settembre 2024, n.139, in continuità con quanto previsto dal Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge del 24 novembre 2006, n. 286, il trasferimento a causa di morte ovvero *inter vivos* a titolo gratuito di qualsiasi attività (con l'esclusione, fra l'altro, dei titoli di Stato, dei titoli garantiti dallo Stato o equiparati), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote: (i) trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000: 4%; (ii) trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado ed affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000; (iii) trasferimenti a favore di altri soggetti: 8%.

Qualora il beneficiario sia portatore di determinate forme di *handicap*, l'imposta si applica al valore eccedente Euro 1.500.000. Il trasferimento di strumenti finanziari a causa di morte è esente dall'imposta di successione quando tali strumenti finanziari sono inclusi in un PIR che soddisfa i requisiti di legge tempo per tempo vigenti.

A determinate condizioni, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è esente dall'imposta sulle successioni se le Obbligazioni sono incluse in un PIR.

Imposta di bollo sugli strumenti finanziari ed IVAFE

Sulle comunicazioni periodiche relative al deposito titoli inviate dagli enti finanziari alla propria clientela è dovuta annualmente l'imposta di bollo in misura proporzionale. Tale imposta si applica con aliquota dello 0,2% sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L'imposta trova applicazione anche per i prodotti che non presentano un valore di mercato, nominale o di rimborso. In tal caso occorre far riferimento al valore di acquisto degli strumenti finanziari. L'imposta di bollo è dovuta nella misura massima di Euro 14.000 se il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono strumenti finanziari al di fuori del territorio dello Stato sono soggetti ad un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) applicata con aliquota dello 0,2% sul valore di mercato o, in sua assenza, sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari detenuti all'estero. L'IVAFE si applica con l'aliquota dello 0,4% se gli strumenti finanziari sono detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 1999.

3.1.15 Identità dell'offerente/soggetto che chiede l'ammissione a negoziazione, qualora diverso dall'Emittente

Le Obbligazioni di cui al Programma di emissione oggetto della presente Nota Informativa sono offerte in sottoscrizione dall'Emittente che ne richiederà l'ammissione delle Obbligazioni a negoziazione su una delle sedi specificate nella Sezione 4 bis "*Dettagli dell'ammissione alla negoziazione*" della presente Nota Informativa.

* * *

La presente Sezione 3 "*Termini e Condizioni dei Titoli*" della presente Nota Informativa riporta le disposizioni che, unitamente a quanto previsto dalle Condizioni Definitive, disciplinano le caratteristiche delle Obbligazioni e i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti e corrisponde ai Termini e Condizioni che saranno messi a disposizione del pubblico secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Al fine di consentire la lettura dei Termini e Condizioni sopra indicati, si riporta di seguito il glossario estratto dalla Nota Informativa relativa al programma di offerta e di quotazione denominato: Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di Cap e/o Floor, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di Cap e/o Floor, Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale, Obbligazioni Strutturate con Opzione Call con possibilità di Cap e/o Floor, di Cassa depositi e prestiti S.p.A., approvata da CONSOB in data 14 ottobre 2026.

ALLEGATO AI TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI

Agente per i Pagamenti	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dell'effettuazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.
Agente per il Calcolo	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.
Base di Calcolo (*Day Count Fraction*)	Indica con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la base di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive.
Buoni Fruttiferi Postali	Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, i Buoni Fruttiferi Postali sono prodotti finanziari nominativi emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano liquidati, in linea capitale e interessi, anche separatamente, secondo le modalità e nei termini previsti nell'atto di emissione adottato da CDP, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo le modalità e condizioni previste nel relativo regolamento del prestito.
Cap	Il valore massimo da applicarsi al tasso della Cedola, indicato nelle Condizioni Definitive.
Cedola	Indica ciascuna Cedola a Tasso Fisso Costante, Cedola a Tasso Fisso Crescente, Cedola a Tasso Fisso Decrescente, Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto, Cedola a Tasso Variabile, Cedola Digitale o Cedola Call che potrà essere corrisposta al portatore delle Obbligazioni.
Cedola Call	Ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, indica la cedola, espressa in percentuale, dovuta a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi con riferimento alle Obbligazioni Strutturate con Opzione Call e calcolata, a seconda dei casi, sulla base della Performance del Sottostante o della Performance del Paniere.
Cedola Digitale	Ove previsto nelle relative Condizioni Definitive, indica la cedola, espressa in percentuale, da corrispondersi al verificarsi di una Condizione Digitale a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi per la quale sia previsto nelle Condizioni Definitive il pagamento di una Cedola Digitale, con riferimento alle Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale.
Cedola a Tasso Fisso	Indica congiuntamente la Cedola a Tasso Fisso Costante, la Cedola a Tasso Fisso Crescente, la Cedola a Tasso Fisso Decrescente e Cedola

	a Tasso Fisso con Andamento Misto, ciascuna come indicata nelle Condizioni Definitive.
Cedola a Tasso Fisso Costante	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, alle Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale e alle Obbligazioni Strutturate con Opzione Call, la cedola a tasso fisso calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo costante predeterminato, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo (*Day Count Fraction*), indicata nelle Condizioni Definitive.
Cedola a Tasso Fisso con Andamento Misto	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, alle Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale e alle Obbligazioni Strutturate con Opzione Call, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato secondo almeno due delle seguenti modalità: (i) crescente; (ii) decrescente; (iii) costante, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo (*Day Count Fraction*), indicata nelle Condizioni Definitive.
Cedola a Tasso Fisso Crescente	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, alle Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale e alle Obbligazioni Strutturate con Opzione Call, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato crescente, e l'ammontare così ottenuto per la Base di Calcolo (*Day Count Fraction*) indicata nelle Condizioni Definitive.
Cedola a Tasso Fisso Decrescente	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, alle Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale e alle Obbligazioni Strutturate con Opzione Call, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato decrescente, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo (*Day Count Fraction*), indicata nelle Condizioni Definitive.
Cedola a Tasso Variabile	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, alle Obbligazioni a Tasso Misto, alle Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale e alle Obbligazioni Strutturate con Opzione Call, la cedola a tasso variabile determinata sulla base della rilevazione del Parametro di Riferimento secondo le modalità descritte al paragrafo 3.1.7, lettera (b) "*Disposizioni relative agli Interessi da pagare*" della presente Nota Informativa.
Clausola di Indennizzo per motivi fiscali	La Clausola di Indennizzo per motivi fiscali prevede che, qualora durante la vita delle Obbligazioni, si renda applicabile agli Obbligazionisti, a seguito di provvedimenti o decisioni di qualsiasi Autorità competente, una più elevata tassazione sugli interessi e sugli altri proventi delle Obbligazioni rispetto alla maggiore tra (i) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota vigente sulle Obbligazioni alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, secondo quanto previsto al paragrafo 3.1.14 "*Regime Fiscale*" della presente Nota Informativa e (ii) quella derivante dall'applicazione dell'aliquota pro-tempore vigente per i titoli pubblici di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 o quelli agli stessi assimilati, l'Emittente terrà indenni e manleverà gli Obbligazionisti dall'onere

	fiscale aggiuntivo da questi ultimi effettivamente sopportato. Salvo quanto sopra specificato, tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni o, comunque, in conseguenza dell'investimento nelle stesse, sono e saranno ad esclusivo carico degli Obbligazionisti.
Collocatore/i	La/e banca/banche e/o il/gli intermediario/i finanziario/i e/o Poste Italiane S.p.A., come indicati nelle Condizioni Definitive, incaricati del collocamento delle Obbligazioni.
Collocatore/i Garante/i	La/e banca/banche e il/gli intermediario/i finanziario/i, indicati nelle Condizioni Definitive, che, oltre ad essere incaricati del collocamento delle Obbligazioni, hanno assunto nei confronti dell'Emittente specifici impegni di garanzia in relazione alla sottoscrizione delle medesime.
Condizioni Definitive	Le condizioni definitive relative all'offerta e/o quotazione delle Obbligazioni. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente dall'Emittente, in occasione di ogni emissione, entro l'inizio del Periodo di Offerta o entro la Quotazione, o comunque in conformità alla vigente normativa applicabile saranno messe a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente nonché negli altri eventuali luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.
Condizione Digitale	L'evento, specificato nelle Condizioni Definitive, da cui dipende la corresponsione della Cedola Digitale. In particolare, tale evento consiste nella circostanza secondo cui la Performance del Sottostante o il Valore del Sottostante o la Performance del Paniere alla Data di Valutazione è pari o maggiore al Livello, di volta in volta applicabile, secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Convenzione di Calcolo	Ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito specificate: ***Following Business Day Convention***, indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data. ***Modified Following Business Day Convention*** indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, l'ammontare del rimborso finale, e/o della Cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data. ***Preceding Business Day Convention*** indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non sia un Giorno

	Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data. La Convenzione di Calcolo può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*. ***Adjusted*** indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi. ***Unadjusted*** indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi.
Data di Emissione	La data di emissione delle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Godimento	La data a partire dalla quale maturano interessi sulle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Pagamento degli Interessi	Ciascuna data di pagamento degli interessi relativi alle Obbligazioni, indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Regolamento	La data, indicata nelle Condizioni Definitive, in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori iniziali a fronte dell'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo.
Data di Rimborso Anticipato	L'eventuale data di rimborso anticipato delle Obbligazioni come indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Scadenza	La data, indicata nelle Condizioni Definitive, in cui è previsto il rimborso delle Obbligazioni.
Data di Valutazione	Ciascuna delle date nelle quali viene osservato il Sottostante, o il Paniere, o la Performance del Sottostante o la Performance del Paniere, come indicata nelle Condizioni Definitive.
Data di Valutazione Iniziale	La/e data/e riportata/e nelle rispettive Condizioni Definitive per definire il/i Valore/i Iniziale/i.
Data di Valutazione Finale	La/e data/e riportata/e nelle rispettive Condizioni Definitive per definire il/i Valore/i Finale/i.
Decreto Competitività	Il Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge del 11 agosto 2014, n. 116, e come successivamente modificato dalla Legge del 23 dicembre 2014, n. 190.
Distribuzione sul MOT	Nel caso in cui sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3, paragrafo 7, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., le Obbligazioni possono essere acquistate per il tramite di Intermediari Abilitati, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano

	direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.
Documento di Registrazione	Il documento di registrazione relativo a Cassa depositi e prestiti S.p.A., approvato da CONSOB in data 14 ottobre 2026, come successivamente eventualmente integrato e modificato dai relativi supplementi.
Emittente o **Cassa depositi e prestiti** o **CDP**	Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede legale in Piazza Giuseppe Verdi 10 - 00198 Roma.
fallback	Previsioni che potrebbero essere inserite all'interno delle Condizioni Definitive che consentono di individuare indici di riferimento alternativi in caso di cessazione o variazione sostanziale del Parametro di Indicizzazione delle Obbligazioni.
Fattore di Partecipazione o **P**	La percentuale, espressa come ammontare prefissato (superiore, uguale o inferiore al 100%) applicata al Parametro di Riferimento ai fini del calcolo delle Cedole a Tasso Variabile ed indicata nelle Condizioni Definitive.
Floor	Il valore minimo, maggiore o pari a zero, da applicarsi al tasso della Cedola, indicato nelle Condizioni Definitive.
Gestione Ordinaria	Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge del 30 settembre 2003, n. 269, è stato istituito un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, nell'ambito della Gestione Ordinaria sono ricomprese le unità responsabili delle attività di finanziamento e le relative attività di consulenza, studio e ricerca per la realizzazione di, tra le altre: (i) opere, impianti, reti e dotazioni, destinati a iniziative di pubblica utilità, e (ii) investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promozione del turismo, ambiente ed efficientamento energetico.
Gestione Separata	Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge del 30 settembre 2003, n. 269, è stato istituito un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, nell'ambito della Gestione Separata sono ricomprese le unità responsabili dell'attività di finanziamento dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, ovvero della concessione di finanziamenti, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse dai soggetti precedentemente menzionati, del finanziamento di operazioni nei settori di interesse generale individuati con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("**MEF**"), delle operazioni di interesse pubblico per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e delle operazioni effettuate a favore delle PMI per finalità di sostegno dell'economia. Rientrano altresì nella competenza della Gestione Separata la gestione delle attività e delle funzioni trasferite al MEF con la trasformazione di CDP in società per azioni e la fornitura di servizi di consulenza a soggetti interni alla Pubblica Amministrazione. In Gestione Separata

	sono inoltre possibili interventi destinati all'accrescimento dell'efficienza energetica e finanziamenti nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Giorno Lavorativo o **Giorno Lavorativo Bancario**	Indica, salvo il caso in cui sia diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, un giorno in cui le banche sono aperte a Milano secondo il calendario TARGET, per il regolamento di pagamenti in Euro.
Gruppo CDP	Cassa depositi e prestiti S.p.A. unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento.
Intermediario Abilitato	Le imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dal Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del TUF, come indicati nelle Condizioni Definitive, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT e/o su altro mercato regolamentato e/o MTF direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT o su altro mercato regolamentato ovvero MTF - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT, ad altro mercato regolamentato ovvero MTF.
Legge 111	La Legge n. 111 del 9 agosto 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023.
Legge di Stabilità 2015	La Legge del 23 dicembre 2014, n. 190.
Leva	La percentuale superiore, pari o inferiore a 100%, definita come tale nelle Condizioni Definitive, utilizzata per il calcolo della Cedola Call, che potrà essere costante per tutta la durata del Prestito o variare come indicato nelle Condizioni Definitive.
Libretti di Risparmio Postale	Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, i Libretti di Risparmio Postale sono prodotti finanziari nominativi emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano, ai quali sono applicabili anche le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di libretti di deposito a risparmio.
Livello	Il valore predefinito o i valori predefiniti nelle Condizioni Definitive da cui dipende l'avveramento della Condizione Digitale. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il Livello può essere fissato durante la vita dell'Obbligazione.
Margine o **M**	Valore (pari o superiore all'eventuale Margine Minimo) espresso in termini percentuali ovvero come ammontare prefissato, utilizzato per il calcolo delle Cedole a Tasso Variabile come indicato nelle Condizioni Definitive. Per ciascuna emissione, tale valore può essere determinato anche a conclusione del Periodo di Offerta e comunicato al pubblico e contestualmente a CONSOB e, se del caso, a Borsa Italiana o ad altra sede di negoziazione rilevante secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.

Margine Minimo	Valore minimo che il Margine può assumere, che può anche essere pari a zero, espresso in termini percentuali ovvero come ammontare prefissato, e indicato nelle Condizioni Definitive.
Modulo di Adesione	Il modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per l'adesione alle Singole Offerte.
MOT	Il Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana dove vengono negoziati titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
MTF	Un sistema multilaterale di negoziazione sul quale possono essere negoziati strumenti finanziari aventi le caratteristiche delle Obbligazioni.
Nota di Sintesi	La nota di sintesi relativa a ciascuna Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive e redatta in conformità all'articolo 7 del Regolamento Prospetto.
Obbligazioni o **Titoli** o **Prestito Obbligazionario**	Le obbligazioni a tasso fisso costante (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**"), le obbligazioni a tasso fisso crescente (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**"), le obbligazioni a tasso fisso decrescente (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**"), le obbligazioni a tasso fisso con andamento misto (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto**"), le obbligazioni a tasso variabile con possibilità di *Cap* e/o *Floor* (le "**Obbligazioni a Tasso Variabile**"), le obbligazioni a tasso misto con possibilità di *Cap* e/o *Floor* (le "**Obbligazioni a Tasso Misto**"), le obbligazioni con opzione digitale (le "**Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale**") e le obbligazioni con opzione call con possibilità di *Cap* e/o *Floor* (le "**Obbligazioni Strutturate con Opzione Call**"), di volta in volta offerte e/o quotate ai sensi del Programma.
Obbligazionisti	I portatori delle Obbligazioni.
Operatore Incaricato	Il/I soggetto/i indicato/i nelle Condizioni Definitive, incaricato/i dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT o sul rilevante mercato regolamento ovvero sul rilevante MTF nel caso, rispettivamente, di Distribuzione sul MOT e/o distribuzione su altro mercato regolamentato e/o MTF.
Paniere o **Paniere di Riferimento**	L'insieme di due o più Sottostanti a cui può essere legato il rendimento delle Obbligazioni.
Parametro di Riferimento o **S** o **Parametro di Indicizzazione**	Il parametro, indicato nelle Condizioni Definitive, cui sono indicizzate le Cedole a Tasso Variabile.
Performance del Paniere	Per ogni Data di Valutazione, indica la media ponderata delle performance dei Sottostanti componenti il Paniere, sulla base dei Pesi Percentuali indicati nelle Condizioni Definitive, calcolata come indicato *alla* Sezione 3 "*Termini e Condizioni dei Titoli"*, Paragrafo 3.1.7 "*Interessi"* della presente Nota Informativa.

Performance del Sottostante	Per ogni Data di Valutazione, indica l'apprezzamento puntuale del Sottostante, calcolato come indicato *alla* Sezione 3 "*Termini e Condizioni dei Titoli"*, Paragrafo 3.1.7 "*Interessi"* della presente Nota Informativa.
Periodo di Interessi	Il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva (esclusa).
Periodo di Offerta	Il periodo in cui è possibile aderire all'offerta delle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente successivamente modificato a seguito di proroga o chiusura anticipata.
Peso Percentuale	In relazione alle Obbligazioni aventi come sottostante un Paniere, indica la percentuale assegnata a ciascun Sottostante che compone il Paniere o assegnata sulla base della Performance di ogni Sottostante che compone il Paniere, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
Premio	Il premio – descritto nelle Condizioni Definitive – che potrà essere attribuito agli Obbligazionisti che abbiano sottoscritto le Obbligazioni e ne siano rimasti in possesso sino alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato, qualora prevista.
Prezzo di Emissione	Il prezzo al quale sono emesse le Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.
Prezzo di Offerta	Il prezzo al quale sono offerte le Obbligazioni come indicato nelle Condizioni Definitive ovvero reso noto anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o di altri soggetti individuati nelle Condizioni Definitive, secondo le modalità e le tempistiche di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive.
Prezzo di Rimborso	Il prezzo del rimborso delle relative Obbligazioni che non sarà inferiore al 100% del Valore Nominale, o almeno pari al Prezzo di Emissione qualora le Obbligazioni siano emesse sopra la pari, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
Programma	Il programma di offerta e/o di quotazione, costituito ai sensi della presente Nota Informativa, di prestiti obbligazionari denominati "Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *Cap* e/o *Floor*, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *Cap* e/o *Floor*, Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale, Obbligazioni Strutturate con Opzione Call con possibilità di *Cap* e/o *Floor*".

Prospetto di Base	Il prospetto di base redatto in conformità al Regolamento Prospetto, al Regolamento Delegato 980 e al Regolamento Emittenti. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso alla presente Nota Informativa e al Documento di Registrazione entrambi come di volta in volta integrati e modificati da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.
Regolamento Benchmark	Il Regolamento (UE) 2016/1011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018.
Regolamento Emittenti	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.
Responsabile del Collocamento	Ciascun soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, ciascun coordinatore del collocamento o il collocatore unico delle Obbligazioni.
Riforma Fiscale	La riforma del sistema fiscale italiano, la cui esecuzione è delegata al Governo italiano con legge n. 111 del 9 agosto 2023.
Risparmio Postale	La raccolta di fondi, tramite Buoni Fruttiferi Postali e Libretti di Risparmio Postale, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato effettuata da CDP avvalendosi di Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004.
Singola Offerta o **Offerta**	L'offerta delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
Singola Quotazione o **Quotazione**	La quotazione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
Sistema di Gestione Accentrata	Il sistema di gestione accentrata presso *Euronext Securities Milan*, denominazione commerciale di Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6.
Sottostante	Una delle seguenti attività finanziarie, la cui Performance potrebbe influenzare il rendimento delle Obbligazioni Strutturate con Opzione Digitale e delle Obbligazioni Strutturate con Opzione Call: a) Titoli Azionari; b) Indici Azionari; c) Titoli Obbligazionari; d) Indici Obbligazionari; e) Merci; f) Futures su Merci; g) Indici di Merci;

	h) Fondi di Investimento o ETF; i) Indici di Prezzi al Consumo o Tassi di Inflazione; j) Tassi di Interesse; k) Tassi Swap; l) Tassi di Cambio.
Strike	La percentuale, pari, inferiore o maggiore del 100%, definita come tale nelle Condizioni Definitive, utilizzata per il calcolo della Performance del Sottostante, che potrà essere costante per tutta la durata del Prestito o variare come indicato nelle Condizioni Definitive.
TARGET	Il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer* che utilizza una piattaforma unica condivisa.
Tasso di Interesse Minimo	Il tasso di interesse nominale annuo lordo determinato nelle Condizioni Definitive al di sotto del quale, al termine del Periodo di Offerta, non potrà essere fissato il tasso di interesse.
Termini e Condizioni	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni, da offrirsi e/o quotarsi ai sensi del Programma, ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, che sono riportate alla Sezione 3 "*Termini e Condizioni dei Titoli"* della presente Nota Informativa.
Termini e Condizioni delle Obbligazioni	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, composte dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive.
Terzo Garante	Ciascun soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive e non incaricato del collocamento delle Obbligazioni, che ha assunto nei confronti dell'Emittente specifici impegni di garanzia in relazione alla sottoscrizione delle medesime.
TUF	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.
Valore del Sottostante	Indica: a) in riferimento a ciascuna Data di Valutazione, il valore del Sottostante o del Paniere, calcolato secondo i Pesi Percentuali assegnati, utilizzato per determinare la Performance del Sottostante o la Performance del Paniere; b) in riferimento a ciascuna Data di Valutazione, alternativamente la media, il massimo o il minimo dei Valori del Sottostante o del Paniere, calcolato secondo i Pesi Percentuali assegnati, rilevati in ciascuna Data di Valutazione.
Valore Finale	Il Valore del Sottostante alla/e Data/e di Valutazione Finale, come stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive.

Valore Iniziale	Il Valore del Sottostante alla/e Data/e di Valutazione Iniziale, come stabilito nelle rispettive Condizioni Definitive.
Valore Nominale o **VN**	Il valore nominale delle Obbligazioni.
Valore Nominale Complessivo	Il valore nominale complessivo di una serie di Obbligazioni.